

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

FOGLIO CONDIZIONI

**“SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PER IL
QUADRIENNIO 2022-2025”**

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di gestione globale delle sanzioni amministrative per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2025.

ART. 2 – COSTO DEL SERVIZIO

La spesa prevista per l'espletamento del servizio in oggetto è quantificata a corpo in € 105.000,00 oltre IVA per l'intera durata del contratto. A tale importo dovranno essere aggiunte le spese postali anticipate dalla ditta affidataria, spese poste a carico del Comune e come tali da rimborsare alla ditta.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata quadriennale e dovrà essere attivato, in ogni sua componente, a partire dal 01/01/2022 con scadenza al 31/12/2025.

ART. 4 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'affidatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva si possono applicarsi le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

La garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'affidatario, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

La garanzia definitiva, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La garanzia dovrà essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993, ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del medesimo D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia. La garanzia, nei casi di penalità di cui al seguente art. 10 o nei casi previsti dalle leggi o per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, va reintegrata nel caso il Comune procedesse alla sua escussione totale o parziale. Ove non venga reintegrata entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste dal presente Foglio Condizioni per i casi di risoluzione.

ART. 5 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il presente Foglio Condizioni e la proposta tecnico economica dell'affidatario del servizio.

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio verrà formalizzato con apposito contratto dopo aver esperito i controlli previsti dalle normative vigenti e acquisita la documentazione prevista dal presente foglio condizioni e richiesta all'affidatario del servizio.

Il contratto verrà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, mediante scrittura privata redatta in modalità elettronica. Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'affidatario del servizio.

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà fornire all'Amministrazione Comunale:

- Copia documentazione aziendale in materia di Sicurezza sul Lavoro;
- Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come specificato all'art. 4 del presente Capitolato;

Qualora la ditta non adempia a tali obblighi, verrà formalizzata la decadenza dell'affidamento del servizio.

ART. 7 – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

La ditta affidataria del servizio è obbligata ad eseguire tutto quanto disposto dal presente Foglio Condizioni e quanto previsto nella proposta tecnico economica prodotta.

L'affidatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Procedimento o suo delegato circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

ART. 8 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato ogni due mesi, con canone posticipato, con emissione fatture a fine febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento verrà fatto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, ad avvenuta verifica positiva degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

ART. 9 – CONTESTAZIONE, RICHIAMI, DIFFIDE

Se il servizio risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni o termini diversi da quelli stabiliti, il Responsabile dell'Area invierà comunicazione scritta all'affidatario del servizio, chiedendo eventuali giustificazioni.

L'affidatario del servizio sarà tenuto a rispondere entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione; scaduto tale termine, ferma restando la possibilità di applicazione delle penali da effettuarsi direttamente sulla fattura da liquidare, l'affidatario del servizio e sarà tenuto ad effettuare gli interventi necessari ad evitare il ripetersi di disservizi.

Laddove l'affidatario del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 10 - PENALI

L'Amministrazione si riserva il diritto di applicare delle penali per le seguenti fattispecie:

- a) nel caso di ritardato inizio del servizio: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo oltre ai maggiori costi sostenuti derivanti dall'inadempienza;
- b) nel caso di richiesta di intervento di assistenza per blocco del servizio oltre il termine di 12 ore o non svolta in tempi ragionevoli tali da compromettere la regolarità del servizio stesso: €. 200,00 oltre ai maggiori costi sostenuti derivanti dall'inadempienza;
- c) nel caso di mancato rispetto della qualità del servizio per accertate carenze qualitative, sarà applicata una penalità pari al 5% del valore dell'intero affidamento, oltre ad eventuali ed ulteriori danni cagionati alla Stazione appaltante.

Il valore totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell'importo complessivo del servizio pena la risoluzione del contratto in ottemperanza di quanto indicato nel successivo art. 11.

Le penalità saranno notificate alla ditta affidataria del servizio a mezzo PEC, all'indirizzo indicato dalla ditta nella dichiarazione sostitutiva, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale; la ditta potrà produrre eventuali giustificazioni o controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Tutte le penali di cui ai punti a), b) e c) sopra citati, andranno applicate direttamente in sede di liquidazione ad esito del contraddittorio oppure saranno trattenuate mediante escussione dalla garanzia definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della garanzia dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di escussione, così come indicato nell'art. 4 del Capitolato.

ART. 11 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
2. fallimento dell'impresa;
3. mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori;
4. inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali;
5. mancata reintegrazione della garanzia definitiva a seguito dell'escussione operata dal Comune;
6. quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
7. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
8. qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto;
9. qualora l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore dell'affidamento;
10. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato e/o dalla vigente normativa.

L'obbligo di comunicare tempestivamente alla Prefettura e al Comune i tentativi di concussione da parte di dipendenti o amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e l'inadempimento dà luogo, previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei

confronti di un dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 317 c.p. commesso nell'esercizio delle predette funzioni.

Qualora nei confronti dell'aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

La violazione, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento del Comune di Malnate" adottato e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive, n. 146 del 23/12/2013, n. 11 del 26/01/2015 e n. 9 del 30/01/2020, comporta da parte dell'Amministrazione Comunale la facoltà di risolvere il contratto in ragione della gravità o della reiterazione della violazione stessa.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

La risoluzione dell'appalto comporterà l'automatico incameramento della garanzia definitiva da parte della Stazione Appaltante.

In caso di recesso unilaterale da parte dell'affidatario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire le spese e i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente, in proprio o a mezzo terzi, l'esatto e puntuale espletamento del servizio, oltre eventuali ulteriori danni arrecati.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e/o sull'esecuzione del contratto e per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le parti, è competente il Foro di Varese; è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione del presente affidamento e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. Lgs. 50/2016 e normative ad esso collegate. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento di affidamento dell'accordo quadro.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della concessione, è il Comune di Malnate, con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 2 – Malnate (VA) - Contatti: polizialocale@comune.malnate.va.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Ente, designato ai sensi dell'art. 37 e s.s. del GDPR, è contattabile presso la sede del Titolare o mediante i contatti presenti sul sito web istituzionale nella sezione dedicata alla privacy.

**ART. 14 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ART. 28 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito RGPD), l'affidatario del servizio è Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento e, pertanto, dovrà:

1) svolgere le attività oggetto del presente affidamento in conformità alle disposizioni previste dal RGPD ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, particolari e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita;

2) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Tali misure devono essere definite in conformità all'art. 32 del RGPD tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nel presente affidamento e, in accordo con il Comune, anche con atti successivi ed integrativi dello stesso. Di tali misure nonché dell'analisi dei rischi specifici in materia, a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare, dovrà esserne data evidenza ogni qualvolta venga richiesto dal Comune;

3) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e confidenzialità e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro;

4) qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del RGPD;

5) richiedere preventivamente autorizzazione specifica al Comune qualora intenda ricorrere ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporgli gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto che sarà stipulato o nei suoi eventuali atti successivi ed integrativi;

6) coadiuvare il Comune, nell'ambito del servizio oggetto del presente affidamento in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del RGPD ed in particolare a soddisfare gli obblighi:

- ✓ in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt. da 12 a 22 del RGPD;
- ✓ in materia di notifica delle violazioni al Garante per la protezione dei dati personali (data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;

7) in ottica di accountability, fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal RGPD consentendo attività di ispezione, audit o revisione;

- 8) informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- 9) prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Comune o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante per la protezione dei dati personali o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Comune con la massima celerità);
- 10) non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente affidamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- 11) restituire i dati oggetto del presente affidamento al termine del trattamento secondo le modalità definite dal Comune provvedendo alla relativa cancellazione nel rispetto e nei limiti delle disposizioni normative vigenti;
- 12) comunicare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'affidamento il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati oppure della persona che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con il Comune per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile, Dott. Stefano Lanna.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Condizioni, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza, nel codice della strada e regolamento d'applicazione e in tutte i provvedimenti tecnici ministeriali in materia.

Malnate, 19 Novembre 2021



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Dott. Stefano Lanna

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005 "